



COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c.a.p. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

(Approvato con atto del consiglio comunale n. 30 del 25.09.2012)

Art. 1

Il Comune di Tocco da Casauria promuove la pratica del compostaggio domestico (cd. autocompostaggio) come strumento per l'autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione di rifiuti urbani biodegradabili nonché per promuovere le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini.

Art. 2

Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve essere in possesso di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio e deve disporre, sul territorio comunale, di un giardino, un orto, uno spazio verde o comunque un luogo che offra possibilità di praticare il compostaggio domestico e di utilizzare il compost prodotto.

Le utenze che praticano l'attività di compostaggio domestico si impegnano a conferire al circuito pubblico di raccolta esclusivamente i rifiuti prodotti che, per loro natura, non sono compostabili.

Art. 3

Il Comune di Tocco da Casauria potrà concedere in comodato d'uso gratuito apposite compostiere. Per ottenere la fornitura in comodato gratuito della compostiera è necessario presentare al comune apposita richiesta, utilizzando la modulistica predisposta dal servizio interessato.

L'assegnazione delle compostiere avverrà con le modalità stabilite nel relativo bando.

Art. 4

Alle utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con le modalità previste dal presente regolamento, si applica una riduzione in percentuale della TARI, l'entità della riduzione è stabilita nella misura del 30% dell'imposta.

La percentuale di riduzione verrà rideterminata annualmente dalla giunta comunale in sede di determinazione della TARI.

Art. 5

Hanno diritto all'agevolazione della riduzione della TARI tutti i contribuenti del Comune di Tocco da Casauria, a condizione che il nucleo familiare residente nell'unità abitativa aderisca alla pratica del compostaggio domestico e previa presentazione di apposita richiesta, utilizzando la modulistica predisposta dal servizio Tributi.

Art. 6

La riduzione della TARI verrà riconosciuta annualmente a partire dall'anno solare di sottoscrizione del modulo di richiesta, purché sia presentato entro il 20 gennaio.

Le domande pervenute successivamente a questa data avranno effetto a partire dall'anno solare successivo.

Art. 7

Sono considerate valide ai fini dell'agevolazione sulla TARI, le soluzioni tecniche definite dalle "Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici", definite come direttive regionali dalla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e dal vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti urbani.

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico, ai fini dell'agevolazione sulla TARI, le concimaie agricole.

Art. 8

L'attività di compostaggio è soggetta a verifiche periodiche da parte di soggetti incaricati dal Comune di Tocco da Casauria.

La prima verifica avviene entro 3 (tre) mesi dalla data di adesione, della verifica il personale incaricato redigerà apposito verbale.

Per gli anni successivi la verifica viene effettuata, anche a campione, con date stabilite dal comune.

Art. 9

In caso di accertamento del mancato o errato svolgimento dell'attività di compostaggio il Responsabile del Servizio Tributi revocherà il riconoscimento della riduzione della TARI per l'anno intero.

La riduzione non sarà riconosciuta, altresì, qualora non sia possibile procedere alle verifiche di cui al precedente articolo per motivi imputabili al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Art. 10

La richiesta di riduzione TARI deve essere rinnovata ogni anno, nel rispetto dell'art. 6, utilizzando e la riduzione in percentuale verrà riconosciuta sino a che persistano le condizioni di cui agli artt. 2 e 7, accertate secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento o sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione di utilizzo della compostiera.

Art. 11

Le famiglie aderenti al sistema di compostaggio verranno iscritte obbligatoriamente al Registro Regionale autocompostatori, a tal fine il Comune predisporrà un apposito ufficio per la raccolta dei dati necessari all'iscrizione degli utenti interessati al predetto registro. L'opposizione della iscrizione al suddetto registro da parte degli utenti comporterà la revoca di ogni beneficio.

Per consentire una corretta valutazione della riduzione della produzione dei rifiuti urbani biodegradabili le utenze che praticano l'autocompostaggio dovranno comunicare al comune di Tocco da Casauria il quantitativo di rifiuti organici conferiti nella compostiera entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 12

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del regolamento stesso.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.